

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

LETTERA CIRCOLARE

PROT. n° P2167/4122 sott. 32

Roma, 20 novembre 1997

OGGETTO: Decreto Ministeriale 26 agosto 1992.

Con la nota indicata a margine, codesto Servizio ha chiesto se le condizioni contenute nel decreto in argomento debbano essere applicate anche alle **sedi universitarie**, atteso che la legge 9 maggio 1989, n° 168, prevede che “le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento”.

Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la previsione di cui al punto 85 del DM 16 febbraio 1982 sia esaustiva per quanto riguarda gli obblighi di controllo ai fini della sicurezza antincendio a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali obblighi, sono previsti dalla legge n° 966 del 1965, come pure l'elencazione delle attività a particolare pericolo di incendio che è stata emanata con il citato decreto del 1982.

Per quanto attiene alle specifiche misure tecniche di prevenzione incendi, che il Ministero dell'Interno emana in forza della legge n° 469 del 1961 e del D.P.R. n° 577 del 1982, si ribadisce quanto già comunicato dagli organi periferici circa l'applicabilità del decreto indicato in oggetto anche alle sedi universitarie, non citate esplicitamente nel campo di applicazione del decreto in quanto, ai fini della sicurezza antincendi, sono considerate analoghe alle scuole.

Si segnala, peraltro, che i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste possono essere trattati in deroga, secondo le procedure fissate dall'art. 21 del citato DPR n° 577 del 29 luglio 1982.

Ad ogni buon conto si comunica all'Ufficio che legge per conoscenza che, qualora le vigenti disposizioni tecniche di sicurezza costituiscano frequentemente motivo di particolari difficoltà realizzative o di irrazionale utilizzazione delle risorse, questo Ufficio è disponibile a prendere in considerazione specifiche modifiche alla normativa che, salvaguardando il livello di sicurezza attualmente imposto, siano compatibili con le esigenze delle varie Istituzioni universitarie.

**P. L'ISPETTORE GENERALE CAPO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(D'Errico)**